

COMUNE DI MONREALE

(Provincia di Palermo)

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

L’anno 2017 addi 25 del mese di Maggio nei locali municipali;

TRA

L’Amministrazione Comunale di Monreale avente sede in Monreale Piazza Vittorio Emanuele II n.8 legalmente rappresentata dall’ Ing. Maurizio Busacca nato a Catania il 25.06.1958, nella qualità di Dirigente Area V, appresso denominata ”Ente”.

E

Il Sig. Macaluso Michele nato a Polizzi Generosa il 09/05/1965 residente a Petralia Soprana (PA), via circonvallazione n.3 Pianello nella qualità di titolare dell’omonima impresa con sede legale in via circonvallazione n.3 Pianello C.F. MCLMHL65E09G792V, P.I.: 05314970822 e sede operativa in C/da terra dei poveri Isnello (PA) appresso denominata “Ditta”.

PREMESSO

-che per gli effetti della Legge 14/8/1991, n. 281, relativa alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, i Comuni sono tenuti a provvedere al risanamento dei canili comunali se esistenti ed alla costruzione di rifugi per cani; -che ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 15 del 3/7/2000 i comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animalistiche iscritte all’Albo regionale provvedano alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all’uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli; -che l’ordinanza ministeriale del 06/08/2013 (in G.U. n. 209 del 06/09/2013) ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità dall’aggressione dei cani;

-che si rende opportuno assicurare il servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale avvalendosi di ditte private specializzate nel settore, in possesso delle prescritte autorizzazioni edilizie e sanitarie. - Che quanto sopra detto rientra fra le competenze del Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale nonché di Ufficiale di Governo; - Stante che questo Ente non è nelle condizioni di gestire direttamente il servizio, e pertanto attesa l’urgenza appare necessario ricorrere ed affidare la cura e il mantenimento dei cani randagi a ditta che dispone di personale e attrezzature idonee di fiducia dell’amministrazione Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue;

ART. 1

(oggetto della convenzione)

Il servizio ha ad oggetto la cattura, la custodia e il mantenimento della popolazione canina randagia relativa al territorio del Comune di Monreale, nonché il ricovero, il mantenimento e le cure momentanee dei cani, oggetto di intervento di sterilizzazione o di altro intervento veterinario che si

rendesse necessario. Nel Rifugio Sanitario e per il Ricovero di Isnello dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Monreale, tenuto conto dei limiti di capienza del canile. In particolare sono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:

- cattura e ricovero dei cani randagi;
- registrazione dei cani;
- ospitalità temporanea e permanente;
- adozioni e restituzioni;
- pulizia e disinfezione;
- alimentazione;
- sterilizzazione.

I cani presenti nella struttura dovranno essere oggetto di tutte le cure mediche, vaccinazioni ed interventi chirurgici di volta in volta necessari. Dovrà inoltre essere garantito un servizio di assistenza veterinaria mediante la reperibilità di medico veterinario abilitato con estensione temporale “ H. 24 ” per i servizi non garantiti dall'Azienda sanitaria. Il responsabile sanitario è obbligato a tenere il registro di carico / scarico dei farmaci, con responsabilità per l'armadietto farmaceutico.

ART. 2

(modalità di accoglienza)

I ricoveri potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità recettiva del canile e dovranno essere preceduti da una visita veterinaria per accertarne lo stato di salute, le terapie igieniche o sanitarie a cui sottoporre l'animale o per decretarne l'eventuale isolamento per accertamenti nonché la programmazione del prescritto tatuaggio. I cani randagi dopo la cattura è identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo e potranno essere dati gratuitamente in affidamento a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi;

ART. 3

(modalità di erogazione del servizio)

Il Comune (Polizia Municipale) autorizza la cattura, il ricovero dei cani randagi catturati nel proprio territorio. I ricoveri accertati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti al presente appalto. Per il Servizio di cattura dei cani randagi la Ditta appaltatrice dovrà garantire la pronta reperibilità al numero di telefono prefissato in tutti i giorni dell'anno. Il Rifugio Sanitario e per il Ricovero di Isnello presenterà mensilmente una nota al Comune convenzionato dalla quale risulti quanto segue:

- a) il numero dei cani presenti all'inizio della mensilità e di pertinenza;
- b) la variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il mese (allegando le schede di adozione, i certificati di morte e il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso);

c) La situazione finale del mese stesso;

ART.4

(alimentazione dei cani)

L'alimentazione giornaliera dei cani dovrà prevedere l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.

ART. 5

(garanzie per la tutela sanitaria dei cani)

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime: - Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli art. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; -Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;

- Pulizie quotidiane della struttura; - Disinfezione settimanale dei locali; - Disinfezione settimanale o al bisogno durante la stagione calda, dei parassiti esterni, mediante trattamento diretto sugli animali e anche all'ambiente; - Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali, ecc...).

ART. 6

(affidamento)

Il Rifugio Sanitario e per il Ricovero di Isnello si impegna a: -Promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso la distribuzione di appositi depliant o altro materiale divulgativo messo a disposizione del Comune. -Concedere in adozione gratuita i cani presenti nel canile a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario, ed al Comune di provenienza. - non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova. Ogni affidamento a privati deve essere accompagnata dalla compilazione di apposita scheda e la sottoscrizione di una dichiarazione contenuta nella scheda medesima da parte del soggetto direttamente interessato ai sensi dell'art.3 del Decreto Minist. Sanità del 14/10/1996. - Garantire l'apertura al pubblico a richiesta di eventuali adozioni. -Fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto. -Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.

ART. 7

(restituzione cani di proprietà)

I cani catturati, regolarmente microchippati, saranno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull'animale che saranno corrisposti direttamente alla Ditta in convenzione.

ART. 8

(decesso)

In caso di decesso del cane, identificato tramite microchip, la Ditta provvederà ad eliminare la carcassa, gravando al proprietario le spese per lo smaltimento, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9

(registri)

La Ditta appaltatrice sarà dotata di apposito Registro visionato a richiesta del Comune, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei cani catturati con l'obbligo di trasmetterle all'Ente.

ART. 10

(tariffe)

Per ogni cane catturato il Comune liquiderà alla Ditta le prestazioni rese nella misura sotto elencata con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge:

- Cani di piccola taglia €3,50 al giorno;
- Cani di media e grossa taglia €4,50 al giorno;
- Visita medica e stesura cartella clinica €20,00;
- Smaltimento carcasse €4,50 al kg
- Accalappiamento €150,00 a intervento ivi compresa la cattura di un cane, per ogni cane in più al medesimo intervento €50,00 (intervento massimo due ore);
- Accalappiamenti e interventi particolari con gabbie di cattura o fucile anestetico non prevedibile in quanto non si conosce nè la durata nè il personale impiegato;
- Sterilizzazioni €100,00 per i maschi e di €150,00 per le femmine;
- Degenza post-operatoria € 8,00 al giorno;
- Per quanto riguarda le cure mediche €8,00 giornalieri per degenza cani ammalati più spese medicine al costo pubblico;
- Per quanto concerne i costi delle attività non ricompresi nel presente schema di convenzione dovranno essere concordate e notificate preventivamente a questa ditta, mentre per tutte le attività non quantificabile a priori, si adotterà sempre il principio del costo minimo di mercato.

Gli importi sopra elencati sono IVA esclusi. Nel caso in cui l'animale catturato durante il ricovero dovesse essere restituito al legittimo proprietario le spese sono tutte a suo carico.

La Ditta con cadenza mensile presenterà la fattura correlata di tutta la documentazione inerente alle prestazioni rese all'animale. I compensi spettanti per effetto della convenzione verranno erogati alla Ditta con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge.

ART. 11

(durata convenzione)

La presente convenzione avrà la durata massima di anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto sino all'importo di cui alla D.D.n.99/2017.

ART. 12

(prescrizioni varie)

Affidamento è soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del servizio.

F.to Michele Macaluso

F.to Ing. Maurizio Busacca